



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI**

Il Giudice Dott. ssa [REDACTED] ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n.2325 del R.G.A.C. per l'anno 2020 e promossa da

[REDACTED]  
elettivamente domiciliato in via [REDACTED] Milano Italia, presso lo studio dell'Avv SORGENTONE ANDREA SRGNDR70A24C632F, che lo rappresenta, giusta procura a margine dell'atto di citazione e lo difende

**ATTORE**

**CONTRO**

[REDACTED] elettivamente domiciliata in [REDACTED]  
[REDACTED], presso lo studio dell'Avv [REDACTED]  
[REDACTED] che la rappresenta, giusta procura a margine dell'atto di citazione e la difende

**CONVENUTO**

Oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc) .

All'udienza del 08/03/2023 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

**Per l'attore**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

- “1) accertare e dichiarare che per il rapporto di c/c per cui è causa, costantemente affidato, la banca ha annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni varie e spese non previste dalla Legge;
- 2) ovvero all’esito della consegna da parte della banca dei documenti richiesti o al loro deposito da parte della stessa, accertare e dichiarare la nullità delle clausole che prevedano il rinvio agli “usi su piazza”; gli interessi ultralegali, anatocistici, la c.m.s.;
- 3) accertare e dichiarare che la convenuta è inadempiente alle obbligazioni di tenuta del c/c per cui è causa e di formazione degli e/c, avendo applicato, pur essendo costantemente affidati, condizioni economiche diverse dalle legali oppure illegittime o nulle tranne per quanto riguarda le valute che non si contestano;
- 4) accertare e dichiarare l’erroneità di tutti i saldi tempo per tempo riportati nei “riassunti scalari” mentre non sono contestati i movimenti giornalieri frutto della differenza tra un saldo scalare e il successivo, e non sono contestati (ne sono contestabili) i movimenti contabili indicati negli e/c mensili e accorpati negli scalari, tranne ovviamente il movimento relativo alle competenze;
- 5) accertare e dichiarare il saldo del c/c all’ultimo e/c prodotto applicando le sole condizioni ultra legali pattuite in forma scritta e valide escludendo dalla domanda di ricalcolo, in via subordinata se non sia possibile il ricalcolo integrale dal 1/1/1989, tutti i periodi non completamente documentati, con condanna della banca a rettificare le proprie risultanze contabili e gli e/c inviati tempo per tempo al correntista;
- 6) con condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite a favore dell’Avv. Andrea Sorgentone che si dichiara antistatario”.

### **Per il convenuto**

- 1) precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.;
- 2) chiede che la S.V. Ill.ma voglia trattenere la causa in decisione assegnando alle parti i termini (giorni 60 + 20) di cui agli artt. 281-quinquies, comma 1, e 190,

comma 1, c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### In fatto

██ conveniva in giudizio ██████████ ██████████ e chiedeva che il giudice, accertata la nullità parziale del contratto di conto corrente, rideterminasse il saldo dare avere con l'esclusione delle somme addebitate in forza delle clausole nulle, alla data del 31.12.2018.

A sostegno della domanda esponeva di essere titolare del c/c n 70436403 "quanto meno dal 30/06/1988 con un apparente saldo al 31.12/2018 di euro -3551,45."

Lamentava che il saldo non era corretto poiché la banca aveva annotato a debito interessi, anche anatocistici, commissioni e spese in violazione delle previsioni normative;

non aveva inviato regolarmente gli estratti conto;

non aveva dato riscontro alle proprie richieste di consegna del contratto e dei relativi documenti.

Sosteneva che le parti non avevano validamente pattuito per iscritto le clausole relative agli interessi ultra-legali, alle commissioni di massimo scoperto e, più in generale, alle spese.

Concludeva come in atti.

Si costituiva in giudizio il ██████████ (in seguito la banca c██████████) che contestava l'avversa domanda ed eccepiva che il diritto di rettifica delle partite annotate oltre il diritto alla ripetizione.

Eccepiva l'intervenuta prescrizione e la carenza di interesse all'accertamento della nullità parziale del contratto e deduceva che, in data 28/12/2009, era stato sottoscritto tra le parti un contratto che prevedeva la regolamentazione delle clausole contestate con la conseguenza che le eccezioni di nullità non potevano trovare accoglimento per il periodo successivo al contratto.

Infine, chiedeva il rigetto delle contestazioni relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi e ciò alla luce delle modifiche di cui alla circolare CICR.

In ogni caso, sosteneva che l'onere della prova circa l'illegittimità delle clausole incombeva sull'attore che invece non aveva dimostrato alcunchè, soprattutto alla luce della lettera sottoscritta dal [REDACTED] il 28/12/2009 con la quale l'attore aveva espressamente dichiarato di aver sottoscritto il contratto precedente del 1.3.1988 che però non era agli atti.

Tutto ciò premesso concludeva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.

In diritto

La domanda proposta dall'attore è parzialmente fondata e deve accolta nei limiti di seguito indicati.

Va premesso che deve ritenersi raggiunta la prova della stipulazione del contratto di conto corrente oggetto del presente giudizio in data 1.3.1988.

In tal senso depone la lettera-contratto sottoscritta dalle parti in data 28/12/2009 nella quale le parti espressamente danno atto che il contratto *“sostituisce quello sottoscritto precedentemente in data 01/03/1988, senza che ciò costituisca novazione alcuna del rapporto ai sensi dell'art 1230 e seguenti del codice civile.*

*Si dà atto che il citato contratto contiene le condizioni contrattuali ed economiche applicate attualmente al suddetto rapporto, nonché agli eventuali affidamenti concessi a valere sul medesimo, secondo le variazioni apportate alle condizioni originarie e comunicate nel rispetto della normativa pro tempore vigente.”*

L'espressione *“contratto sottoscritto precedentemente”* porta inoltre a ritenere che il contratto del 1988 fosse redatto in forma scritta, pacificamente non prodotto agli atti.

In merito all'onere della prova si richiama quanto già esposto nell'ordinanza del 21/01/2022 e, in particolare, l'orientamento della Suprema Corte che, con un suo condivisibile recente arresto ha affermato che, se è vero che anche nelle azioni di accertamento negativo l'onere della prova incombe sull'attore, tuttavia quanto ai fatti negativi (nella specie, inesistenza di convenzione scritta di interessi ultralegali e di

previsione contrattuale sufficientemente specifica di commissioni di massimo scoperto), trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto (Cass. 24051/2019).

Da ciò discende che se, come nel caso in esame, il correntista agisce per l'accertamento negativo del saldo dare avere, indipendentemente dalla circostanza che l'azione sia stata promossa dal correntista, è sulla banca convenuta che gravano gli oneri di allegazione e di prova dei fatti costitutivi del preteso credito.

L'attore in accertamento negativo non fa valere in giudizio il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale ma ne postula l'inesistenza.

Per contro è la banca convenuta che, virtualmente o concretamente, fa valere tale diritto, essendo la parte contro interessata rispetto all'azione di accertamento negativo. Conseguentemente, a fronte della allegazione del correntista riguardo all'inesistenza di un accordo scritto relativo alla pattuizione degli interessi debitori ultra legali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla commissione di massimo scoperto, spetta alla banca dimostrare l'esistenza di un accordo valido ed efficace attraverso la produzione del contratto e la prova che il contratto stesso sia stato consegnato al cliente (nel medesimo senso Tribunale Bari sez. IV, 21/01/2020) e ovviamente la prova che nel contratto sia disciplinata la clausola contestata.

In altri termini, in caso di accertamento negativo del credito per vizio di forma della pattuizione, *"il correntista può certamente limitarsi ad allegare la inesistenza o nullità del contratto di conto corrente senza ovviamente aver alcun onere di produrre il contratto medesimo (che peraltro assume, in alcuni casi, essere inesistente). In tale caso sarà la banca ad avere l'onere (anche se non abbia proposto domanda riconvenzionale) di produrre il contratto per dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto di credito che viene posto in discussione"* (Trib Napoli sez. II, 22/07/2020, n.5222).

Considerato che nel caso in esame non è stato prodotto il contratto di conto corrente sottoscritto nel 1988 ma solo quello modificativo del 2009, si deve concludere che le previsioni relative agli interessi ultra legali, commissioni di massimo scoperto e

anatocismo contenute nel primo contratto e applicate dal 1988 al 2009, sono nulle poiché non esiste prova della pattuizione scritta.

In applicazione del medesimo principio in tema di onere probatorio, anche in mancanza della produzione del contratto e della serie continua degli estratti conto, può essere disposta la consulenza tecnica per la rideterminazione del saldo con applicazione del tasso legale e tenuto conto delle sole operazioni riportate negli estratti conto prodotti (Cass. n. 20693/16; Cass. n. 21597/13; Cass. n. 21466/13, Cass. n. 5091/16).

Ciò premesso si deve ritenere che le conclusioni cui è giunto il consulente devono essere condivise in quanto valide da un punto di vista tecnico e prive di vizi logici, con la conseguenza che il saldo del conto corrente oggetto del giudizio dovrà essere rideterminato in euro 33.403,13 al 31.12.2018, precisando che l'attore non ha proposto alcuna domanda restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca e che dunque nessun diritto alla restituzione può essere riconosciuto.

Deve essere respinta l'eccezione di prescrizione dell'azione di accertamento poiché l'azione di accertamento della nullità è imprescrittibile e la rettifica del saldo non può essere considerata come un diritto a sé stante, ma la rappresentazione contabile della nuova realtà giuridica che si realizza in seguito dell'esercizio di un diritto, con la conseguenza che è assolutamente infondata l'eccezione della banca di prescrizione del diritto alla rettifica (ex multis Corte appello Venezia sez. I, 20/07/2021).

Sulla prescrizione delle singole partite solutorie si osserva che la banca non è tenuta "*ad indicare specificamente le rimesse prescritte, né il relativo "dies a quo", emergendo la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti dagli estratti-conto, della cui produzione in giudizio è onerato il cliente, sicché la prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione della prescrizione è nella disponibilità del giudice che deve decidere la questione*" (Cass. civ. 10 luglio 2018, n. 18144).

Né del resto la mera circostanza che l'azione proposta dall'attore sia qualificata come accertamento negativo, esclude la possibilità di eccepire la prescrizione delle rimesse solutorie da parte della banca, poiché, al fine di ricostruire il corretto saldo finale, è necessario tenere conto anche dell'intervenuta prescrizione delle rimesse seppure al solo fine della rideterminazione del corretto saldo.

Tutto ciò premesso e ritenuto che le conclusioni del consulente siano corrette;  
che il suo richiamo non pare necessario in considerazione del fatto che le partite solutorie sono state correttamente individuate tenendo conto delle annotazioni apposte sugli estratti conto e non contestate;  
che la commissione disponibilità fondi introdotta con modifica unilaterale ex art 118 TUB non può trovare applicazione in quanto generica poiché prevede un costo dello 0,50% trimestrale sull'affidamento concesso senza precisare quale sia la somma sulla quale calcolare la commissione nell'arco del trimestre;  
accoglie la domanda e dichiara che il saldo del c/c n...6403 al 31.12.2018 era pari ad euro 33.403,13.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;  
accoglie la domanda e dichiara che il saldo del c/c n...6403 al 31.12.2018 era pari ad euro 33.403,13.

Condanna il convenuto alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese del presente giudizio che si liquidano come di seguito indicato:

Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000

Fase Compenso parametri minimi considerato il risultato raggiunto ed il pregio dell'opera svolta

Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00

Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00

Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00

Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00

Compenso tabellare (valori minimi) € 3.809,00 oltre spese, anche general al 15%, Iva e Cpa come per legge.

Dispone il pagamento in favore dell'Avvto Sorgentone che si dichiara antistatario.

Sassari li, 07/09/2023.

**IL GIUDICE**

(Dott. )

